

Pubblicato il 15/06/2022

N. 03808/2022 REG.PROV.CAU.
N. 05703/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5703 del 2022, proposto dalla società König S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Clarizia e Giulio Vitellozzi, con domicilio eletto in Roma, via Principessa Clotilde 2;

contro

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Stefania Accardi e Fabrizio Losco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, in persona del Ministro p.t., non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia:

- dell'Atto di decadenza ed ingiunzione di sgombero, di data ed estremi sconosciuti, notificato in data 29.3.2022, con il quale l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale (d'ora in avanti anche “AdSP” o “Autorità”): (i) ha dichiarato “la decadenza dalla concessione rilasciata per atto formale rep. 3315 del 29.11.2007, per come modificata e integrata dagli atti aggiuntivi rep. 3540 del 29.7.2009 e rep. 3784 del 31.5.2011 e della licenza di subingresso rep. 4610 del 28.01.2020, a favore della **Konig** S.r.l. (...), avente ad oggetto l'occupazione di una porzione del sedime portuale ubicata in località “La Mattonara”, avente superficie di 102.000,00 mq, allo scopo di realizzare e gestire “un cantiere navale per la costruzione di navi passeggeri di lusso al di sotto dei 36 passeggeri di dimensioni comprese tra i 50 metri f.t. e 160 f.t.””; (ii) ha ingiunto alla König S.r.l. di riconsegnare la zona demaniale in concessione “procedendo a rimuovere, entro il termine perentorio di 120 (centoventi) giorni dalla notifica del presente provvedimento, la nave in costruzione (dandone preventiva conoscenza alla proprietà dello scafo P430, Marine Goddess S.r.l.) e a riconsegnare le aree e i manufatti in concessione ivi insistenti liberi da persone e cose”;
- della Delibera n. 1 del 21.2.2022, con la quale il Comitato di Gestione dell'AdSP ha espresso parere favorevole alla dichiarazione di decadenza dalla concessione suddetta e conferito mandato al Presidente “affinché vengano posti in essere tutti gli atti necessari al recupero delle aree nella disponibilità dell'Amministrazione”;
- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, anche non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2022 la dott.ssa Roberta Mazzulla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

- Ritenuto ad un sommario esame, tipico della presente fase cautelare, che il ricorso non sia assistito dal necessario *fumus boni iuris* giacché le contestazioni circa i plurimi inadempimenti degli obblighi condizionanti il rilascio, in favore della ricorrente, della licenza di subingresso rep. 4610 del 28.01.2020 (tra cui l'attività di riattivazione del cantiere navale di cui al cronoprogramma allegato al PEF) sembrano rivestire carattere di estrema gravità, per come, *prima facie*, indirettamente desumibile dalle plurime richieste di sospensione del procedimento di decadenza, avanzate dalla stessa parte ricorrente la quale ha prospettato la possibilità del subingresso, nella gestione del cantiere, da parte di altro soggetto economico;

- Ritenuta altresì l'insussistenza del cd. *periculum in mora* per come prospettato dalla società istante, lo stesso risolvendosi in pregiudizi di natura economica, *ex se* risarcibili;

- Ritenuto di dover liquidare le spese della presente fase cautelare in applicazione del principio della soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) respinge la richiesta di misura cautelare.

Condanna la società ricorrente al pagamento in favore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale della somma di € 800,00 a titolo

di spese della presente fase cautelare, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:

Donatella Scala, Presidente

Mario Alberto di Nezza, Consigliere

Roberta Mazzulla, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Roberta Mazzulla

IL PRESIDENTE
Donatella Scala

IL SEGRETARIO